

DETERMINAZIONE DSAI/40/2017/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI CONNESSIONE ALLE RETI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 28 settembre 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i., recante il Testo Integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (testo integrato delle connessione attive - di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite dal TICA;
- al momento dell'accettazione (da parte di un produttore) di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, il gestore della rete considera "prenotata", sulla propria rete, la capacità (espressa in potenza) richiesta dal produttore (art. 33 del TICA); detto impegno della capacità di rete è considerato "virtuale" finché l'impianto di produzione non viene realizzato ed attivato, in quanto, fino all'entrata in esercizio dell'impianto, la capacità di rete è occupata ma non fisicamente utilizzata;
- l'impegno "virtuale" della rete ad una certa data condiziona l'erogazione del servizio di connessione agli altri utenti che richiedono una connessione alla rete successivamente a tale data, potendo comportare – in caso di numerose richieste di accesso alla rete – l'emissione di preventivi di connessione che richiedono la realizzazione di opere di rete sempre più complesse, fino a divenire un fattore decisivo, anche in termini di convenienza, per la realizzazione di un impianto di produzione;
- l'Autorità ha, pertanto, introdotto nel TICA disposizioni finalizzate a contenere l'impegno "virtuale" della capacità di rete, ponendo in capo ai soggetti richiedenti la connessione e al gestore di rete, una serie di obblighi;
- in particolare, con riferimento alle connessioni degli impianti di produzione alle reti in bassa e media tensione, il TICA dispone che:
 - il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente (art. 7, comma 2); entro detto termine, pertanto, il preventivo deve essere accettato dal richiedente, pena la sua decadenza (art. 7, comma 5);
 - entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, o entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero del procedimento

autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo; in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 9, commi 3 e 5);

- inoltre, il TICA dispone che, entro 12 mesi, in caso di connessioni in bassa e media tensione, ovvero entro 18 mesi, in caso di connessioni in alta e altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente deve iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ed inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori o il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori indicandone la causa (art. 31, comma 1); in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 31, comma 3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 174/2017/E/eel l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o società), al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del TICA relative alla gestione delle pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riguardo alle disposizioni finalizzate a contenere l'impegno della capacità delle reti di distribuzione, per effetto dell'accettazione dei preventivi per la connessione a cui non fa seguito l'effettiva realizzazione e connessione dell'impianto di produzione (c.d. "saturazione virtuale" delle reti elettriche), nonché per acquisire ed approfondire dati ed informazioni inerenti il problema della saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata;
- in attuazione di ciò, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso la sede della distribuzione territoriale competente per la gestione della rete elettrica in Puglia e Basilicata di e-distribuzione;
- in particolare, nel corso della visita ispettiva, sono state esaminate 130 pratiche di connessione alla rete in media tensione relative alla rete di distribuzione territoriale della Basilicata, come precisate nel punto 2.1 della *check list* ispettiva;

- l'esame della documentazione acquisita ha evidenziato che e-distribuzione in 58 delle predette 130 pratiche di connessione esaminate, non avrebbe rispettato le disposizioni del TICA volte ad evitare un'ingiustificata prenotazione della capacità di rete, segnatamente:
 - a) in 26 pratiche (codici T0572358, T0567491, T0634094, T0606301, 105209666, 110546869, 109722858, T0657551, T0491315, T0657535, T0660069, T0660087, T0636782, T0636783, T0636784, T0636785, T0681848, T0695983, T0695992, T0668397, 71683998, T0572303, T0610515, T0635400, T0635468, T0646473) non risulta avere osservato l'art. 7, comma 2, del TICA, in quanto, invece di considerare non più valido il preventivo inviato al richiedente trascorsi inutilmente 45 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte del produttore senza alcuna accettazione da parte di questi, avrebbe atteso molti mesi, spesso anche anni, prima di procedere con l'annullamento della pratica e della prenotazione della relativa capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 6 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);
 - b) in 5 pratiche (codici T0572283, T0658777, T0658786, T0659110, T0572347) non risulta avere osservato l'art. 9, commi 3 e 5, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e in alcuni casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, così prolungando ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);
 - c) in 27 pratiche (codici T0551227, T0625237, T0028532, T0029394, T0572283, T0355117, 15485, T0036666, T0036864, T0146330, T0047718, 70304247, T0061421, T0068276, T0071644, T0071690, T0071698, T0071699, T0087068, T0039884, T0081579, T0084996, T0056990, T0057210, T0058534, T0059257, T0060359) non risulta avere osservato l'art. 31, comma 3, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e nella maggior parte dei casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione, da parte del produttore, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o la causa del mancato rispetto dei termini per l'inizio di detti lavori, così prolungando, anche in questi casi, ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 7 e 8 alla *check list* della verifica ispettiva);
- tali condotte risulterebbero più gravi tenuto conto che:

- a) la rete di distribuzione in Basilicata, come evidenziato dallo stesso gestore (punto 1.2 della *check-list* della verifica ispettiva), versa in condizioni di “saturazione virtuale”;
- b) un elemento di rete – il trasformatore verde della Cabina Primaria Matera Nord – che era stato rappresentato da e-distribuzione come in “saturazione” (nella nota 7 luglio 2016, Allegato 1, acquisita con prot. Autorità 19378), non sarebbe risultato saturo alla data del 29 febbraio 2016 se la società avesse annullato tempestivamente alcune delle pratiche di connessione esaminate relative a detto tratto di rete.

RITENUTO CHE:

- quanto sopra costituisca presupposto per l’avvio, nei confronti di e-distribuzione, di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per violazione degli articoli 7, 9 e 31 del TICA.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di e-distribuzione S.p.A. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione degli artt. 7, 9 e 31 del TICA e per l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell’Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo

- PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a e-distribuzione S.p.A., (p.iva 05779711000) mediante PEC all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro